



ORDINANZA SINDACALE

N. 08 prot. 1464

Restrizioni Sanitarie per sospetto caso di malattia infettiva (Tubercolosi Bovina)

“Sequestro cautelativo fiduciario e abbattimento del capo bovino infetto”

II SINDACO

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8/2/1954 n.320;

Visto la legge 9 giugno 1964 n.615 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Ministero della Sanità 28/06/93 n°323;

Visto il D.M. 15/12/1995 n°592;

Visto il D.P.G.R. n° 298 della Regione Marche, del 20/12/2006;

Visto l' Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2015 e s.m.

Visto il REG. CE 429/2016

Vista la comunicazione del Servizio Veterinario dell'AREA VASTA 3- MACERATA, dalla quale risulta che il capo bovino **IT043990095402** appartenente all'allevamento **cod.Az.016MCO20** della Soc. Carsetti Rolando C.F. CRSRND69S02D429U è risultato positivo alla intradermoreazione per TBC con conseguente sospensione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da Tubercolosi Bovina in Loc. Pagliano nel Comune di Esanatoglia.

ORDINA

al sig. CARSETTI Rolando rappresentante legale dell'allevamento bovino con cod. az.016MCO20 sito in Loc. Pagliano nel Comune di Esanatoglia, di applicare le seguenti misure:

isolamento e sequestro degli animali infetti come specificato nel mod. 2/33 allegato

1. l'abbattimento del bovino risultato positivo alla IDT identificato con marca auricolare IT043990095402 entro e non oltre 15 (Quindici) giorni dalla notifica della presente ordinanza;
2. di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontani cani, gatti e animali da cortile;
3. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di luoghi vicini;
4. di non trasportare fuori dal luogo infetto bovini, equini, animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
5. di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
6. divieto di utilizzare latte bovino per l'alimentazione umana, il latte può essere utilizzato per gli animali dell'allevamento purché bollito o comunque risanato;
7. divieto di monta delle bovine;
8. i vitelli nati da madri infette devono essere allevati in condizioni di isolamento e sottoposti alle prove diagnostiche previste dall'allegato 1 del D.M.15/12/1995 n°592;
9. il personale addetto al governo degli animali dovrà provvedere alla sistematica disinfezione del vestiario e delle calzature;
10. di non effettuare qualsiasi movimento di animali dall'allevamento, salvo per quelli destinati alla macellazione debitamente autorizzata dall'autorità sanitaria prevista ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 02/02/54 n°320 Regolamento di Polizia Veterinaria
11. di effettuare, entro sette giorni dall'eliminazione dei capi infetti, la pulizia e la disinfezione dei ricoveri e delle attrezzature e degli utensili usati per gli animali sotto controllo ufficiale. Il veterinario ufficiale rilascerà la relativa certificazione di avvenuta disinfezione;
12. il letame proveniente da i ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dalla mandria infetta, sia posto in luogo inaccessibile agli animali recettivi alla Tubercolosi, cosparso con disinfettante appropriato o raccolto e conservato per almeno cinque mesi, dall'eliminazione dell'ultimo capo infetto prima dell'utilizzo. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole;



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

Il Sindaco

Piazza Leopardi n.27 – ☎ 0737.889132 – 📠 0737.889327 Email: sindaco@comune.esanatoglia.mc.it – PEC: comune.esanatoglia@emarche.it



13. di far effettuare i dovuti controlli sugli animali che hanno reagito negativamente alla prova della tubercolina ai fini della riacquisizione della qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da TBC , la prima prova deve essere effettuata non prima di sessanta giorni dall'abbattimento dei capi infetti, la seconda almeno quarantadue giorni successivamente alla prima;
14. che il ripopolamento di tale allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a quarantadue giorni di età abbiano reagito negativamente alle prove di cui al punto 14;
15. denunciare al Servizio Veterinario Sanità Animale dell'ASUR Area Vasta 3 Macerata qualsiasi caso di morte si verifichi ed eventuale scomparsa di animali
16. le misure previste dalla presente ordinanza rimangono in vigore fino a che la seconda prova tubercolinica prevista al punto 14, effettuata su tutti gli animali dell'allevamento, abbia dato esito negativo.

Della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza sono incaricati la Polizia Locale , gli agenti tutti della Forza Pubblica ed i Servizi Veterinari dell'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3;

Il Sig. CARSETTI Rolando è responsabile della custodia e della detenzione a titolo non oneroso di tutti gli animali di che trattasi in Loc. Pagliano nel Comune di Esanatoglia, con l'obbligo di rispettare ed applicare i punti sopracitati della presente Ordinanza. La non osservanza della presente ordinanza sarà perseguita nei modi e tempi di legge.

La presente Ordinanza Sindacale sarà notificata al Sig CARSETTI Rolando e data copia di avvenuta notifica al Servizio Veterinario

Esanatoglia, lì 02.03.2022

F.TO
IL SINDACO
(Luigi Nazzareno BARTOCCI)

Comune di Esanatoglia COMANDO POLIZIA LOCALE

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo, in data ___/___/___ ha notificato il presente atto a
_____ res. ad Esanatoglia via _____
consegnandone copia a _____ nella sua qualità di
_____, che firma in calce per ricevuta.

IL RICEVENTE



L'UFFICIALE/Ag. NOTIFICATORE
Comandante della Polizia Locale
(Cap. Luca BONFILI)